MB.O LAW REVIEW

RIFLESSIONI GIURIDICHE ON-LINE

www.mbolaw.it

# TABELLE PER IL DANNO PARENTALE: SOTTO NATALE 2022 LA CASSAZIONE VARA LA COMPETIZIONE TRA ROMA E MILANO

2022

di *Marco Bona*

mb·o
STUDIO LEGALE
BONA·OLIVA
& ASSOCIATI

# *TABELLE PER IL DANNO PARENTALE: SOTTO NATALE 2022 LA CASSAZIONE VARA LA COMPETIZIONE TRA ROMA E MILANO*

**MARCO BONA,** *PARTNER STUDIO LEGALE MB.O TORINO*

ABSTRACT

***Diverse criticità connotano sia la "tabella romana" sia le nuove "tabelle milanesi" (edite nel giugno 2022) per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale: il metodo di tabellazione retto sulla sommatoria di punteggi partendo da zero non può che sollevare serie perplessità. Nondimeno, con l'ordinanza n. 37009/2022 del 16 dicembre 2022 la Cassazione ha affermato che la nuova tabellazione milanese, al pari di quella romana, consentirebbe una liquidazione conforme all'ultimo indirizzo espresso dagli stessi giudici di legittimità dal 2021: quindi, semaforo verde per entrambe le tabelle e, soprattutto, per un modello tabellare plasmato su quello per il danno biologico nonostante le manifeste differenze. Quale sarà il futuro del quantum del danno non patrimoniale parentale? I punteggi ci condurranno verso sistemi di intelligenza artificiale?***

***SOMMARIO.*** – 1. PREMESSA –2. LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E LA SUA PREFERENZA PER LA "TABELLA ROMANA" –3. LE PRINCIPALI CRITICITA' DEL METODO A PUNTI DELLA "TABELLA ROMANA" – 4. POSSIBILI ALTERNATIVE AL "METODO A SOMMATORIA DI PUNTEGGI" – 5. IL NUOVO MODELLO AMBROSIANO: TRASFORMAZIONE DELLA "TABELLA MILANESE" TRADIZIONALE E PROFILI CRITICI – 6. L'INTRODUZIONE DI UN "CAP" NELLA NUOVA TABELLAZIONE MILANESE – 7. UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA E "*POLICY OF LAW*": LA NUOVA IMPOSTAZIONE MILANESE È CONFORME ALLE INDICAZIONI DELLA SUPREMA CORTE? – 8. RILIEVI CONCLUSIVI SULLA NUOVA "TABELLA MILANESE". – 9. L'ORDINANZA N. 37009/2022: LA SUPREMA CORTE INAUGURA LA COMPETIZIONE TRA ROMA E MILANO! 10. UNA PRIMA CRITICITÀ DELL'ORDINANZA: TABELLE DAVVERO EQUIPARABILI? – 11. QUALI CONSEGUENZE NELLA RIDISCUSSIONE DEI PARAMETRI MONETARI IN GIUDIZIO A SEGUITO DELL'ORDINANZA? - 12. UNIFORMITÀ DI BASE DEI RISARCIMENTI A RISCHIO DOPO CASS. N. 37009/2022? - 13. LEGISLATORE E/O INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL FUTURO DEL *QUANTUM* DEL DANNO PARENTALE? - 14. UN NUOVO (IMPOSSIBILE) COMPITO PER GLI OSSERVATORI? - 15. LE PERSONE DANNEGGIATE AL CENTRO DEI PROCESSI NONOSTANTE LA "RIFORMA CARTABIA"? – 16. SUSSISTONO PROFILI POSITIVI NELLA NUOVA COMPETIZIONE TRA TABELLE A PUNTI? - 17. COMPETIZIONE PER CHI?

* * *

## 1. Premessa

Il 29 giugno è stato pubblicato dal Tribunale di Milano il documento, a firma di quattro magistrati locali, recante «*Nuovi Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Tabelle integrate a punti – Edizione 2022*», con allegati «*Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio*» e «*Domande & Risposte*». Questa nuova proposta milanese anela ad inserirsi nel contesto del nuovo *favor* manifestato dalla Cassazione per il modello a punti anche sul fronte dei danni da uccisione, con indicazione, a partire dal 2021, della tabella romana quale modello di riferimento nazionale, preferito rispetto alla tradizionale impostazione milanese "a forbici"[1].

Tanto la tabella romana quanto la nuova tabella milanese impongono riflessioni sui meccanismi attraverso cui si sono formate, sui criteri scientifici alla loro base e sui loro fondamenti giuridici, emergendo significativi vizi metodologici: senz'altro, come si è già avuto occasione di approfondire in altra sede[2], non rappresentano documenti di "consenso" difettando di tutti i requisiti ben noti alla medicina legale per soluzioni consensuali a carattere scientifico; soprattutto, è il modello di tabellazione retto sulla sommatoria di punteggi partendo da zero che solleva serie perplessità.

Queste non paiono essere state adeguatamente considerate dalla Suprema Corte neppure con l'ordinanza n. 37009/2022 del 16 dicembre 2022, con la quale, in tempi record, i giudici di legittimità hanno avallato anche il nuovo paradigma ambrosiano, inaugurando così la competizione di questo con la "tabella romana", uno scontro interno tra due tabellazioni caratterizzate dalle stesse logiche di base.

## 2. La giurisprudenza di legittimità e la sua preferenza per la "tabella romana"

L'ultima proposta milanese si inserisce all'interno di una vera e propria "competizione" tra tabelle, sulla scia delle indicazioni pervenute dalla Corte di Cassazione che in alcune sue pronunce aveva osservato come la tradizionale "tabella milanese" non desse luogo ad un'applicazione omogenea ed equa su tutto il territorio nazionale[3], prevedendo importi

[1] V. la "sentenza Scoditti" Cass. civ., Sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579 ed i successivi interventi: Sez. III, Ord., 29 settembre 2021, n. 26300; Sez. III, Ord., 29 settembre 2021, n. 26301; Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9010; Sez. III, 10 novembre 2021, n. 33005; Sez. III, Ord., 29 dicembre 2021, n. 41933; Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2022, n. 13733; Sez. III, 11 aprile 2022, n. 11689; Sez. VI-3, Ord., 23 giugno 2022, n. 20292.

[2] Cfr. M. BONA E C. CERLON, *Tra Milano e Roma quale tabella per il danno parentale?*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, n. 5, 1518-1554. Cfr. inoltre più in sintesi M. BONA, *La tabellazione del danno parentale dopo la proposta milanese: Roma, Milano o altro?* in *ridare.it*, 28 luglio 2022.

[3] Cass. civ., Sez. III, 14 novembre 2019, n. 29495; Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2021, n. 7770.

«*molto divaricati tra loro*» e trattandosi di «*un sistema equitativo puro, con l'unico temperamento del divieto di scendere al di sotto, o salire al disopra delle soglie tabellari*»[4].

Deve dunque porsi a confronto la nuova tabella milanese con tali approdi cui è giunta la Cassazione e la conseguente adesione di quest'ultima al modello di cui alla "tabella romana".

In particolare, il *favor* riconosciuto dalla Cassazione per il modello romano a punti deve rinvenirsi nell'impostazione bifasica sulla cui base avviene la liquidazione: una prima fase interamente basata sulla rigida attribuzione di punteggi per varabili di tipo oggettivo-anagrafico; una seconda fase basata su una personalizzazione retta da generiche indicazioni di massima circa i margini percentuali di incremento o decremento di alcune delle variabili anagrafiche.

Più nel dettaglio, a partire dal *leading case* n. 10579/2021 la Corte di Cassazione ha individuato quale premessa il seguente principio estrapolato dalla "sentenza Amatucci" (Cass. n. 12408/2011): «*quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa, di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari*».

La Suprema Corte, qualificando il sistema a punti per la liquidazione del danno parentale come «*il naturale sviluppo e la logica evoluzione di quanto era già presente, al livello di principio di diritto, in Cass. n. 12408 del 2011*», ha manifestato la propria preferenza per la "tabella romana" poiché «*basata sul **sistema a punti**, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei **correttivi** in ragione della **particolarità della situazione**. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio **"a punto variabile"**; 2) estrazione del **valore medio** del punto dai precedenti; 3) **modularità**; 4) elencazione delle **circostanze di fatto rilevanti** (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi*».

[4] Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 1° luglio 2020, n. 13269.

La Cassazione è giunta a preferire la "tabella romana" pur in assenza di un riscontro nella giurisprudenza di merito che invece prediligeva il modello "a forbici" proprio della "tabella milanese" tradizionale, a fronte della sua caratteristica duttilità.

Deve ancora precisarsi come la Corte di Cassazione abbia individuato non solo nel *metodo* della sommatoria dei punteggi, ma anche, e specificamente, nella "tabella romana" il parametro per il giudizio di conformità della liquidazione del danno parentale.

### 3. Le principali criticità del metodo a punti della "tabella romana"

La tabella romana non era esente da profili critici, primo dei quali proprio inerente alla logica stessa del sistema a sommatoria di punteggi: difatti, permane il forte dubbio circa la possibilità di incasellare in un rigido automatismo di punti una voce risarcitoria così peculiare quale quella del danno da perdita del rapporto parentale, con variabili quali la convivenza o la composizione del nucleo famigliare, come anche l'età dei soggetti coinvolti, che si differenziano da famiglia a famiglia e da soggetto a soggetto, insuscettibili di essere incasellate in punteggi precisi.

Il "metodo a punti per sommatoria" rivela poi ulteriori criticità:

- innanzitutto, si tratta di un sistema che non incentiva la realizzazione, da parte dei magistrati del pacifico e consolidato principio - richiamato da Cass. civ., Sez. III, 11 aprile 2022, n.11689 non senza contraddizione rispetto al contestuale rinvio al "modello romano" – secondo il quale, intendendosi per danno parentale «un danno che, per sua natura, richiede la specifica considerazione delle singole occorrenze dei rapporti parentali individualmente considerati, senza che possa soddisfare, a tal fine, il mero richiamo a considerazioni che attengono all'esame di altre realtà familiari», è necessario che il giudice «provveda a valutare analiticamente - senza ricorrere ad apodittiche affermazioni che riducono la motivazione ad una sostanziale dimensione di apparenza tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. "gabellare" in tema di perdita del rapporto parentale». Trattasi di un principio che evidentemente si pone in contrasto con il metodo a punti della "tabella romana" – ed ora anche della nuova tabella milanese – che invece attribuisce il risarcimento sulla base della sussistenza di determinati indici anagrafici;

- in secondo luogo, un metodo basato sull'attribuzione di punti in ragione della ricorrenza di fattori oggettivi (età di vittima e superstite, grado di parentela, convivenza), valorizza eccessivamente le presunzioni associate alla ricorrenza di questi elementi, senza che vi sia alcuna corrispondenza suscettibile di generalizzazioni, sul piano fenomenologico, tra i punteggi e il grado di incidenza delle single variabili;
- ancora, il "metodo romano" – sul punto imitato dal nuovo "metodo milanese" -, non contempla un'unica scala di gravità alla cui applicazione contribuiscono tutte le variabili riscontrabili, eventualmente in via presuntiva, nel caso concreto, ma somma tra loro distinte indicazioni a punti, così rinunciando, almeno nella fase iniziale dell'attribuzione del punteggio, alla visione d'insieme della realtà fenomenologica della perdita del congiunto;
- infine, il metodo in esame comporta un ridimensionamento della rilevanza di allegazioni e prove circostanziate che permettono una differenziazione tra situazioni meritevoli di trattamenti personalizzati e situazioni solo apparentemente tali.

## 4. Possibili alternative al "metodo a sommatoria di punteggi"

Dunque, in merito alla possibile condivisione del "metodo a sommatoria di punteggi" si potevano e si possono tutt'ora nutrire molteplici dubbi che conducono ad individuare innumerevoli ragioni per prediligere l'impostazione "a forbice" della tradizionale "tabella milanese".

Quest'ultima si fonda su *range* liquidativi indicativi tali da consentire al giudice di assegnare un valore specifico ad ogni variabile in relazione al caso concreto, avvicinandosi in tal modo alle specificità di ogni singolo caso.

Deve però precisarsi come tale modello si sia da sempre confrontato con il rischio di applicazioni arbitrarie e/o labili in punto motivazione, avendo dato luogo a liquidazioni inferiori ai "minimi tabellari", nonostante le indicazioni della Suprema Corte secondo cui la deroga ai parametri "base" «*deve poter avvenire solo quando la specifica vicenda presa in considerazione non rientri nell'ambito dell'ordinario*»[5].

[5] Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 3505; cfr. pure: Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 2016, n. 20925; Cass. civ., Sez. III, 14 novembre 2019, n. 29495; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 29 maggio 2019, n. 14746; Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2021, n. 7770.

Alla luce di quanto detto, la "tabella milanese" tradizionale – seppur priva delle criticità concettuali riscontrabili nel "metodo a sommatoria di punteggi" – avrebbe potuto e potrebbe tutt'ora essere perfezionata senza perciò dover essere del tutto alterata con l'adozione del metodo a punti.

In particolare, il metodo adottato dalla tradizionale "tabella milanese" – c.d. "metodo per media tra livelli di intensità/gravità" o "metodo della media della intensità/gravità delle circostanze di fatto", consistente nell'operare caso per caso una media tra le indicazioni di intensità del danno parentale recate dai singoli fattori – avrebbe potuto essere alternativamente affinato:

- mediante lo sviluppo di tabelle a punti per le variabili ritenute portanti con media finale tra i punteggi e non sommatoria (cfr. la proposta pubblicata all'indirizzo *simlaweb.it/risarcimento-danno-parentale/* in calce all'articolo di Franco Marozzi, *Risarcimento del danno parentale: una soluzione temporanea del Tribunale di Milano*, del 23 luglio 2021);
- oppure, come proposto da Patrizia Ziviz, costruendo una scala di gravità con graduazione di carattere descrittivo, eventualmente anche scandita attraverso una misurazione a punti.

La prima alternativa sarebbe composta da quattro fasi:

- l'attribuzione di un punteggio da 1 a 10 a ciascun "fattore portante" in base alle relative tabelle (tabella 1: prossimità di vita convivenza, vicinanza geografica, frequentazioni di persona, contatti di altro tipo; tabella 2: età della vittima primaria; tabella 3: età del congiunto superstite; tabella 4: condivisione attività dinamico-relazionali; tabella 5: intensità del rapporto affettivo),
- la determinazione del "punteggio di sintesi", calcolato effettuando una media tra i punteggi calcolati relativamente ai "fattori portanti";
- l'individuazione del valore monetario di riferimento in base ai valori derivanti dalla suddivisione dei range di cui alla tabella tradizionale composta da dieci fasce con valori iniziali (valori base) e valori ultimi (valori massimi).

Tale modello manterrebbe l'impostazione tipica della tradizionale "tabella Milanese", sia per il riferimento ai valori base e massimi, sia per la previsione del calcolo della media tra i diversi livelli di gravità/intensità delle variabili. In tal modo, inoltre, si eviterebbe che le single variabili anagrafiche, quali l'età o la convivenza, possano rilevare meccanicamente senza un loro contemperamento con le altre variabili caso per caso.

L'affinamento del modello di tabellazione tradizionale, come pure si osserverà oltre al § 13, presenta anche il vantaggio di arginare il rischio che in futuro a dominare sul *quantum* del danno parentale possano intervenire sistemi di intelligenza artificiale, sostitutivi, di fatto ed al di là di (illusori) ruoli di controllo finale riservati ai giudici, di questi ultimi per tutto quanto sviluppabile attraverso algoritmi e dati.

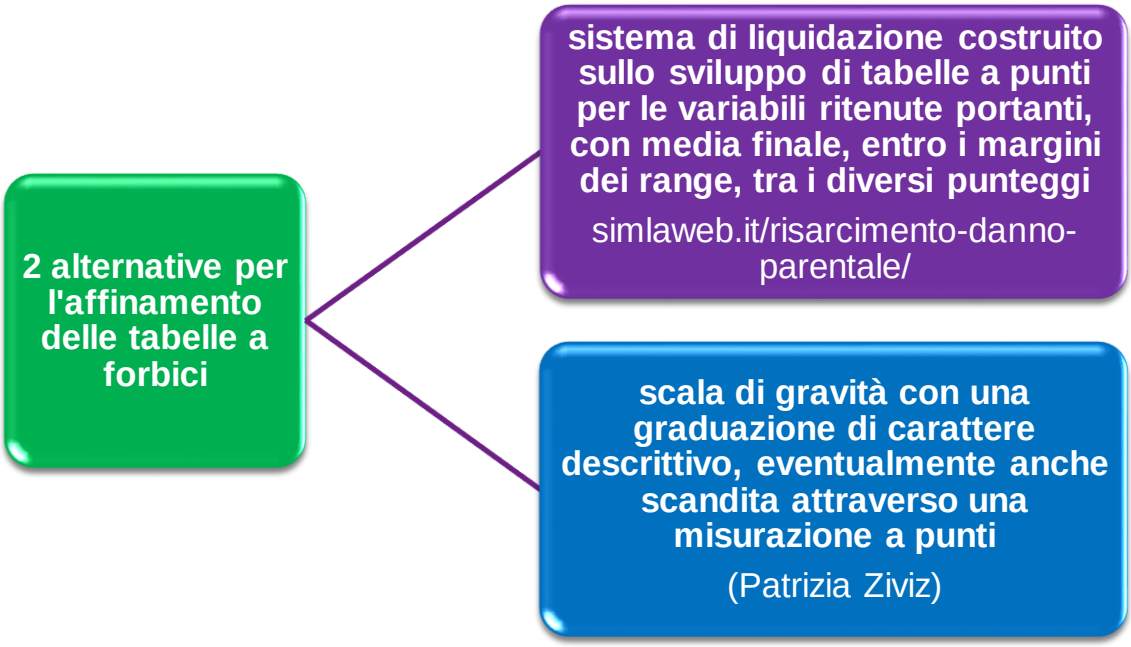


## 5. Il nuovo modello ambrosiano: trasformazione della "tabella milanese" tradizionale e profili critici

L'operazione dei tabellatori meneghini è consistita nella formulazione para-normativa di due distinte tabelle a punti, a seconda del rapporto familiare, in manifesta concorrenza con la tabella romana. Le nuove tabelle sono sì ispirate alle logiche di quest'ultima, ma al contempo costituiscono un sistema inedito. Esse indubbiamente stravolgono del tutto la passata tradizione milanese, distanziandosene sotto almeno tre differenti profili:

- non individuano più quale riferimento di base i *range* tra minimi e massimi indicativi;
- le variabili rilevano non più per media, come avveniva nell'applicazione della tabella tradizionale, bensì per sommatoria;
- un ruolo di particolare rilevanza è coperto da automatismi e presunzioni che invece avrebbero dovuto essere attenuati.

Sviante, pertanto, potrebbe dirsi quanto affermato nella sezione «*Domande & Risposte*» del documento illustrativo della nuova proposta, cioè che non si tratterebbe di "nuove tabelle" ma delle stesse tabelle milanesi integrate con un sistema a punti. L'innesto di un

sistema per sommatoria di punteggi – distinto dal modello per media tra punteggi che di fatto connotava l'impostazione tradizionale della tabella "a forbice" – genera infatti un approccio tabellare completamente diverso da quello precedente, di per sé affetto da tutte le criticità già riscontrabili a proposito della tabella romana.

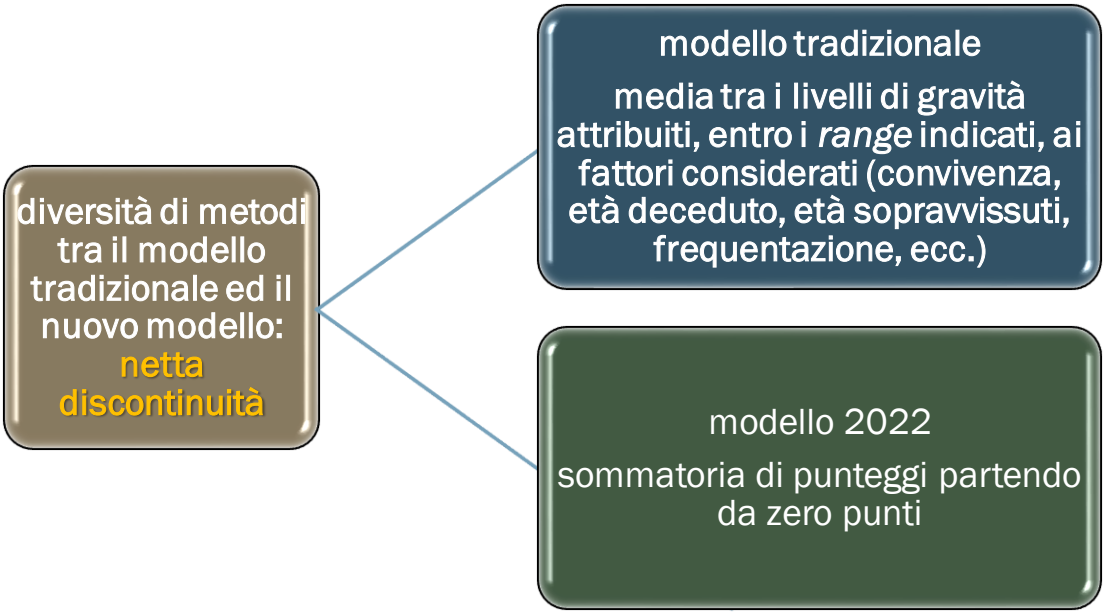


Peraltro, in seno alla nuova tabella milanese si aggiungono ulteriori profili problematici. In primo luogo, il nuovo modello milanese contempla due differenti tabelle, le quali fissano punteggi diversi per le medesime variabili: una per il danno c.d. parentale per la perdita del genitore/figlio, del coniuge e assimilati; l'altra per il danno parentale per la perdita del fratello, del nipote o del nonno. Non si comprende a questo proposito perché le medesime variabili, età della vittima primaria e secondaria e convivenza tra costoro, possano e debbano avere un impatto diverso sulla valutazione della sofferenza del superstite a seconda che questi sia genitore/figlio o fratello/nonno. In breve, sul punto appare preferibile l'impostazione romana, che assegna un punteggio per ciascuna variabile in relazione a tutti i congiunti.

Altra criticità si pone circa la corrispondenza tra la *estrazione del valore medio del punto dal precedente* come teorizzata dalla Cassazione e l'operazione dei tabellatori milanesi di quantificazione del punto-base, consistita nel dividere per cento i due importi massimi previsti dalla tabella "a forbice".

Nell'adesione al modello romano la Cassazione aveva posto il requisito, meritevole di ulteriori riflessioni, della determinazione del valore medio del punto sulla base dei precedenti. Sennonché, fermi i problemi associati alla selezione ed all'analisi dei precedenti (questione metodologica rimasta priva di adeguate considerazioni), si ha come i precedenti considerati dai nuovi tabellatori milanesi siano intervenuti sotto modelli "a

forbice" e non già sotto modelli a sommatoria di punteggi. Dunque, nel passaggio ad un modello nettamente diverso (quello ultimo della "sommatoria per punti partendo da zero") la continuità con la tradizione milanese e con il precedente *case-law* è più apparente che reale: sotto i "massimi" non vi sono relazioni con la tradizione, di fatto svuotata di ogni sua pregressa sostanza. In particolare, è ovvio come l'incidenza attribuita ad ogni singola variabile nel modello a sommatoria non trovi alcun riscontro nei precedenti. Più chiaramente, non ricorre cioè alcun precedente che supporti il punteggio attribuito a questa od a quella variabile.

Nel merito delle scelte operate dalle nuove tabelle, emerge innanzitutto come i parametri oggettivi scelti dai tabellatori non annoverino alcuna gradazione, ponendosi soltanto la radicale alternativa tra l'attribuzione piena del punteggio e lo zero (fatta eccezione per il discrimine relativo alla convivenza costituito dal vivere nella medesima abitazione oppure nell'appartamento accanto).

In particolare, il parametro della convivenza, come concepito nelle nuove tabelle, risulta inidoneo a valorizzare una realtà fenomenologica varia e sicuramente graduata/graduabile, che va dalla convivenza nella stessa abitazione, all'abitazione sullo stesso pianerottolo, nello stesso palazzo, nella stessa strada, in strade attigue e così via. Se è vero che queste situazioni di fatto, dimostrabili in giudizio, possono ben venire in rilievo in sede di personalizzazione del danno (con attribuzione di un massimo di trenta punti), è altrettanto vero che il parente superstite che dimostri in giudizio l'abitazione in un luogo vicino e una frequentazione giornaliera sarà comunque discriminato rispetto al superstite che dimostri la convivenza anagrafica, il quale avrà già ottenuto in quella sede il punteggio-base attribuibile per la convivenza.

Ancora, si potrebbe obiettare che in questo caso il convivente non possa aspirare a ulteriori punti in sede di personalizzazione; tuttavia, è da registrare un problema di coordinamento punteggi anagrafici/oggettivi e punteggi personalizzanti, potendosi prospettare piani almeno parzialmente sovrapponibili con esiti potenzialmente discriminatori a svantaggio del congiunto superstite, costretto a *personalizzare* un fattore eppure oggettivo-anagrafico quale la prossimità delle abitazioni. Tutto ciò assume ulteriore rilievo considerandosi la sopravalutazione del fattore convivenza, laddove in tutta una serie di casi potrebbe non risultare un valido discrimine: l'affetto di un genitore per un figlio che si rende autonomo potrebbe anche non diminuire, il che potrebbe anche ammontare ad una presunzione (opposta a quella – in nessun modo verificata dai tabellatori milanesi – che connota la nuova proposta).

Diversamente dal modello romano, ove, assegnati tutti i punti di base, si può procedere alla personalizzazione (sia in diminuzione che in aumento), nel nuovo modello milanese è prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (fino a 30 punti) anche per la seconda fase della liquidazione. Questa previsione costituisce un livellamento verso il basso della tutela risarcitoria del danno parentale: infatti, considerato che nel modello romano il giudice dovrebbe procedere ad incrementi o decrementi una volta assegnati tutti i punti a disposizione sulla base dei dati anagrafici (punteggi idonei a comportare, fatta eccezione per alcuni casi, risarcimenti corrispondenti ai tradizionali parametri massimi "milanesi", se non oltre), nel nuovo "modello milanese" si abbassa di molto il punto di partenza del trattamento base rispetto alla "tabella romana", ciò *a fortiori* in ragione del tetto – di cui si dirà – imposto dai tabellatori milanesi.

In aggiunta, la giustificazione addotta dai promotori delle nuove tabelle milanesi in merito alla previsione del 30% (in origine, peraltro, erano stati previsti 32 punti) - e non già del 50% od oltre - è che l'indicazione dei 30 punti su 100 (il massimo conseguibile) corrisponderebbe alla misura di cui all'art. 138 Cod. Ass. Priv.; sennonché la percentuale normativa – introdotta dal legislatore in manifesto contrasto con una diversa e più generosa impostazione giurisprudenziale – non può costituire un valido riferimento per il danno da perdita del rapporto parentale; senz'altro tale misura non risulta supportata dal "monitoraggio", eppure elevato ad imprescindibile parametro dai redattori delle nuove tabelle.

## 6. L'introduzione di "cap" nella nuova tabellazione milanese

Ulteriore dato caratterizzante le nuove "tabelle milanesi" è il contenimento delle liquidazioni finali entro i valori massimi della precedente tabella "a forbice", corrispondenti a cento punti (secondo l'operazione di estrazione del punto-base di cui si è detto), sebbene il massimo punteggio raggiungibile dalle due nuove tabelle di attribuzione del totale delle variabili e della personalizzazione sia superiore a cento (in particolare 118 e 116 punti per le due tabelle). Si è di fronte ad un'impostazione da cui deriva un grave paradosso: difatti, qualora il giudice, esaminate tutte le variabili e le prove relative al caso concreto, giunga ad attribuire il massimo dei punti a disposizione (118 punti per la perdita di figli/genitore/coniuge, 116 per la perdita di fratelli/nonni/nipoti), si troverebbe poi nella condizione di dover procedere ad un ridimensionamento della liquidazione a 100 punti totali, pur a fronte della ritenuta gravità del danno.

La previsione del "cap" di 100 punti non risulta in armonia con l'obiettivo e l'idea stessa della "riparazione integrale": se un giudice ritiene che una certa somma (corrispondente ad un determinato numero di punti) sia quella più idonea a rappresentare un risarcimento equo e completo, va da sé che anche un solo centesimo di euro in meno infici, tanto sul piano logico che a livello di conformità all'art. 1226 c.c., il risarcimento decurtato in ragione del "cap", configurandosi oltretutto la violazione dell'art. 3 Cost.

Questa impostazione risulta ancora più grave, se si considera la contestuale pretesa (a sua volta, per quanto consta, non supportata dal "monitoraggio") di inserire a viva forza nella contingentata "personalizzazione" pure la liquidazione della "*agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria*", voce che non concerne l'evento uccisione del congiunto, bensì la precedente violazione della salute della "vittima primaria" con tutte le conseguenze, sofferenziali e dinamico-relazionali, per i famigliari associate al "danno catastrofale".

Ad incrementare l'assurdità del "cap" si ha come esso – operante con sottrazione di punti assegnati con un rigido "sistema a sommatoria" – sia previsto in una tabella giurisprudenziale, dovendo invece spettare al legislatore fissare eventuali tetti risarcitori, fermo poi il giudizio sulla loro costituzionalità.

Da ultimo, sussiste il rischio che la previsione del "cap" possa finire, nei casi più gravi, con il comportare, occultamente, una sistematica riduzione dei punti ascritti alla "personalizzazione", atteso che i giudici, laddove al contrario esplicitassero le decurtazioni comportate dal "cap", si troverebbero esposti ad inevitabili censure. In altri termini, si è dinanzi alla possibilità di "effetti occulti" del "cap" inficianti quella trasparenza che una tabella dovrebbe garantire; nelle ipotesi più gravi il sospetto di aggiustamenti ad hoc sarà sempre dietro l'angolo.

## 7. Una valutazione complessiva e "*policy of law*": la nuova impostazione milanese è conforme alle indicazioni della Suprema Corte?

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, effettuando una comparazione tra la "tabella romana" e le nuove "tabelle milanesi", risulta che le ultime condurranno a punti di partenza e liquidazioni complessive più basse delle prime, in alcune ipotesi perfino al di sotto dei minimi tabellari del precedente modello milanese "a forbice" che si proporrebbero di innovare. Tale livellamento verso il basso delle liquidazioni non può che destare preoccupazioni non solo sul piano giudiziale ma anche e in primo luogo nel

campo delle trattative stragiudiziali, a causa della nota tendenza delle imprese assicuratrici di livellare le proprie disponibilità conciliative sui parametri base.

Tale prospettiva, implica inoltre un ulteriore irrigidimento verso il basso del *quantum* del danno risarcibile a fratelli, nonni, nipoti ed altri congiunti assimilabili, distanziando parecchio le nuove "tabelle milanesi" dai valori monetari base riconosciuti dalla "tabella romana".

Le considerazioni fin qui svolte consentono di sollevare seri interrogativi circa le scelte di "*policy of law*" operate dai tabellatori milanesi, a fronte del fatto che il nuovo modello milanese tende ad irrigidire e comprimere l'attuazione del diritto al risarcimento del danno parentale, con risultati tendenzialmente sfavorevoli per i danneggiati.

Peraltro, la questione della "*policy of law*" seguita dai tabellatori milanesi si pone anche sotto quest'ulteriore profilo.

La preferenza per la "tabella romana" manifestata dalla Cassazione è dettata dalla sua capacità di garantire, mediante un sistema a punti imperniato sui dati anagrafici, un comune punto di partenza già idoneo a realizzare direttamente i "massimi tabellari", salvi correttivi in decremento o in aumento; pertanto, nel "modello romano" l'uniformità è garantita letteralmente al massimo livello.

Invece le nuove "tabelle milanesi" si discostano dallo scenario, promosso dalla Corte di Cassazione, di una base uniforme impostata sui massimi, sia da un punto di vista *quantitativo* – in ragione del livellamento verso il basso e del tetto massimo comunque fissato alle liquidazioni -, sia da un punto di vista strutturale per la scelta stessa di attribuire un punteggio anche alla personalizzazione del danno, che nella prospettiva romana assecondata dal giudice di legittimità doveva invece costituire una correzione del risultato complessivo massimo tratto dalle variabili oggettivo-anagrafiche.

## 8. Rilievi conclusivi sulla nuova "tabella milanese"

Il quadro che emerge dalle suesposte considerazioni induce innanzitutto a riflettere sulla scelta del metodo a sommatoria di punteggi per variabili differenti partendo da zero, posto che diverse ragioni militano a favore del precedente paradigma milanese (di per certo, come già riferito innanzi al § 4, affinabile[6]); le nuove "tabelle milanesi", né nel merito né

[6] Si auspica nuovamente una riapertura del dibattito sul modello ideale per la liquidazione del danno parentale, che non sia limitato alla competizione tra le due tabelle a sommatoria di punti da zero (Milano e Roma) oggi in lizza, ma riconsideri il tradizionale modello equitativo puro a forbici, opportunamente aggiornato e a sua volta emendato dalle proprie criticità.

nel metodo di lavoro che le ha precedute – in merito al quale è difettato un vero e proprio confronto -, non primeggiano sulla "tabella romana", rispetto alla quale presentano a sua volta, se non addirittura in misura maggiore, notevoli criticità.

Inoltre, le nuove tabelle non si pongono in linea di continuità con la precedente "tabella milanese", concretizzando di fatto un'impostazione del tutto differente, in relazione alla quale è legittimo nutrire serissimi dubbi circa la sua corrispondenza al modello ritenuto ideale dalla Suprema Corte.

## Comparazioni: sommatoria di punteggi c. range

| Modello sommatoria punteggi (roma e milano new) | Modello milanese tradizionale |
|---|---|
| ▪ valorizza eccessivamente le (labili) presunzioni associate ai fattori oggettivi (età di vittima e superstite, grado di parentela, convivenza)<br>▪ ogni fattore ha un punteggio fisso e senza sfumature<br>▪ non ricorre contemperamento tra i vari fattori | ▪ ogni fattore ha una valenza relativa ed il suo peso può variare a seconda dei casi<br>▪ il peso attribuito a ciascun singolo fattore va a contemperarsi con gli altri spostandosi |

## Comparazioni: sommatoria di punteggi c. range

| Modello sommatoria punteggi (roma e milano new) | Modello milanese tradizionale |
|---|---|
| ▪ **non contempla un'unica «scala di gravità»** (o **«scala di intensità»**); al contrario somma una sull'altra diverse indicazioni su gravità/intensità del danno parentale, dunque senza contemperarle fra loro come, invece, andrebbe fatto in un'ineluttabile visione d'insieme qual è la realtà fenomenologica della perdita di un congiunto e come in sostanza operava il modello tradizionale milanese | ▪ **«scala di gravità» unica**: tutti i fattori e, dunque, tutte le considerazioni vanno a collocarsi nella stessa scala contribuendo insieme a stabilire il livello |

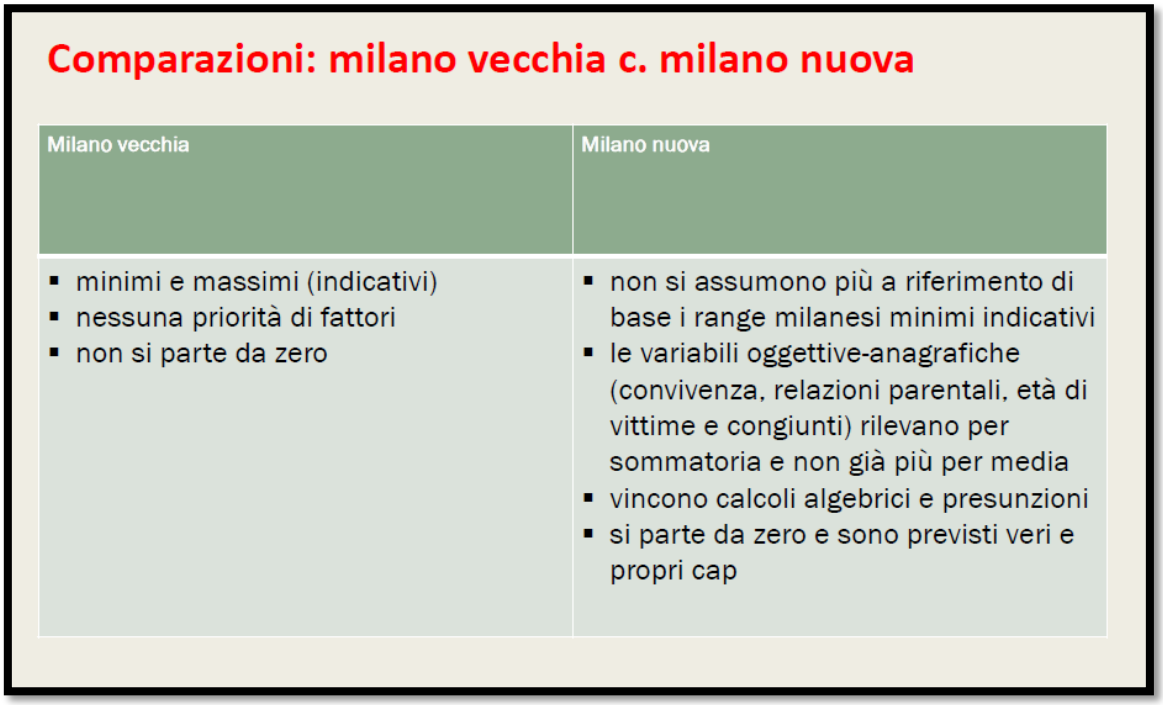

**Comparazioni: milano vecchia c. milano nuova**

| Milano vecchia | Milano nuova |
|---|---|
| ▪ minimi e massimi (indicativi)<br>▪ nessuna priorità di fattori<br>▪ non si parte da zero | ▪ non si assumono più a riferimento di base i range milanesi minimi indicativi<br>▪ le variabili oggettive-anagrafiche (convivenza, relazioni parentali, età di vittime e congiunti) rilevano per sommatoria e non già più per media<br>▪ vincono calcoli algebrici e presunzioni<br>▪ si parte da zero e sono previsti veri e propri cap |

Infine, tali nuove tabelle abbassano l'asticella di partenza del trattamento uniforme di base rispetto alla "tabella romana", il che potrebbe a sua volta non collimare con gli obiettivi perseguiti dalla Suprema Corte.

La proposta milanese ultima rimane un documento fortemente voluto da un "gruppo ristretto", dettata dall'esigenza, avvertita da taluni, di contrapporre un prodotto ambrosiano a quello romano, a prescindete dalla scientificità dei criteri o del metodo di lavoro.

## 9. L'ordinanza n. 37009/2022: la Suprema Corte inaugura la competizione tra Roma e Milano!

Senza dubbio dal 29 giugno 2022 – giorno di pubblicazione della nuova proposta milanese – si è aggiunto sul tavolo degli interpreti ed operatori un nuovo enorme problema: quale tabella tra quella romana e quella nuova milanese, volendosi escludere altre alternative?

Prontamente - forse ancor prima di quanto si potesse pensare - la Suprema corte è intervenuta con l'ordinanza n. 37009/2022 del 16 dicembre 2022, ove ha afferma che la nuova (duplice) tabella milanese, «*al pari*» di quella romana, consentirebbe una liquidazione conforme all'ultimo indirizzo della Suprema Corte innanzi ricordato al § 2.

La tabella milanese del giugno 2022, dunque, è così stata ammessa ufficialmente a competere con quella romana, la cui validità, nondimeno, è stata per l'appunto pure ribadita.

In breve, sono pertanto queste le due novità recate dall'ordinanza: semaforo verde per entrambe le tabelle e, soprattutto, per un modello tabellare ispirato a quello per il danno biologico nonostante le manifeste differenze.

Queste novità non vanno esenti da criticità e certamente si assisterà ad ulteriori scontri. Difatti, soltanto l'indicazione, da parte della Cassazione, di una delle due tabelle quale riferimento preferibile ai fini di un trattamento uniforme di base sul territorio nazionale avrebbe potuto dischiudere le porte verso una situazione viepiù esente da conflitti sui parametri monetari da adottarsi.

### 10. Una prima criticità dell'ordinanza: tabelle davvero equiparabili?

Da questi approdi si deve allora dedurre che alla Cassazione non interessa affatto che:

a) le tabelle ora in lizza non siano equiparabili tra loro, entrambe risultando distinte espressioni/interpretazioni - anche in relazione ai parametri monetari di base (più elevati nella tabella romana) - del (discutibile) metodo tabellare fondato sulla sommatoria di punteggi;

b) nessuna delle due tabelle in realtà sia modulata sulla base di un «*criterio* "*a punto variabile"*» (richiamato al para. 5.4.1 dell'ordinanza), essendo sufficiente rilevare come, per esempio, non vi sia nulla di variabile nel momento in cui, se vittima e congiunto-attore non convivevano nello stesso stabile, ogni altro dato di vicinanza anagrafica vale zero;

c) nella nuova tabella milanese l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti sia del tutto fittizia non avendo mai la precedente giurisprudenza ambrosiana e quella extra foro filo-milanese ragionato secondo punti;

d) sussistano importanti divari monetari tra le due tabelle in gara, con la conseguenza di un ritorno ad una situazione di significative difformità tra fori e giudici[7].

A quest'ultimo riguardo sembra quasi che il *quantum* dei risarcimenti - quello reale, tangibile, immediatamente percepibile, da parte dei danneggiati, dei soldi - costituisca per i giudici di legittimità un mero orpello del sistema risarcitorio, lasciato al dominio e pure alle bizzarrie dei giudici del merito.

[7] Cfr. Trib. Torino, Sez. IV, ord. 27 novembre 2022, in *ridare.it*: *«… in relazione ai 4 parametri oggettivi l'importo che si ottiene con la Tabella di Milano è inferiore rispetto a quello che si ottiene con la Tabella di Roma*».

Eppure la stessa Cassazione, per esempio con riferimento al danno da lucida agonia, ci insegna da tempo l'esatto opposto, ossia che i giudici di legittimità possono entrare e, invero, intervengono con un certo qual piglio nel merito del *quantum*[8] e persino determinare del tutto a autonomamente l'ammontare di tale pregiudizio[9].

[8] Cfr. la giurisprudenza riportata in M. BONA, *Morti da amianto sul lavoro: il punto su responsabilità e risarcimenti*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2021, n. 2, 621-625.
[9] Cfr. *in primis* Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2010, n. 8360, in *Resp. civ.*, 2010, 467.

## Comparazioni: roma c. milano nuova

| Modello romano | Modello milanese 2022 |
|---|---|
| il giudice dovrebbe procedere ad incrementi o decrementi una volta assegnati tutti i punti a disposizione sulla base dei dati anagrafici (punteggi idonei a comportare, fatta eccezione per alcuni casi, risarcimenti corrispondenti ai parametri massimi «milanesi», se non oltre)<br>uniformità base– in una prospettiva più positiva per i danneggiati – è garantita letteralmente al massimo livello | il sistema a punteggi milanese si estende anche alla «personalizzazione» inglobandola: i relativi punti disponibili (fino al massimo di 30 su 100 concretamente riconoscibili atteso questo «*cap*») comportano, rispetto alla tabella capitolina, una portata minore del 30%, in termini risarcitori, di quanto conseguibile sulla base dei dati oggettivi-anagrafici<br>uniformità livellata verso il basso |

## Comparazioni: roma c. milano nuova

| Modello romano | Modello milanese 2022 |
|---|---|
| Nessuna sovrapposizione/distinzione tra fattori oggettivi-anagrafici e fattore intensità affettiva | *Doppia rilevanza circostanze obiettive* |

**E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto:** fino a 30 punti.

Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale.

Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:

## Comparazioni: roma c. milano nuova

| Modello romano | Modello milanese 2022 |
|---|---|
| No cap | **Cap**: nonostante i punti attribuibili siano superiori a 100 punti (rispettivamente 118 e 116), le liquidazioni finali sono da contenersi entro i valori «massimi» delle «forbici» (Euro 336.500,00 e Euro 146.120,00)<br><br>▪ cap non avvallati dal monitoraggio<br>▪ se «*non esiste un minimo garantito*», perché può concepirsi un «massimo garantito»?<br>▪ rischio che la previsione del «cap» possa finire, nei casi più gravi, con il comportare, occultamente, una sistematica riduzione dei punti ascritti alla «personalizzazione», atteso che i giudici, laddove al contrario esplicitassero le decurtazioni comportate dal «cap», si troverebbero esposti ad inevitabili censure |

## Comparazioni: roma c. milano nuova

| Modello romano | Modello milanese 2022 |
|---|---|
| Trib. Roma, Sez. II, 21 giugno 2022, n. 9864: ribadito, liquidandoli distintamente, che il «*risarcimento del danno da "lesione" del rapporto parentale non coincide con il danno da "perdita" del rapporto parentale*» | nella contingentata «personalizzazione» del 30% rientra pure la liquidazione della «*agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria*» |

**11. Quali conseguenze nella ridiscussione dei parametri monetari in giudizio a seguito dell'ordinanza?**

Inesatta appare poi anche l'affermazione resa dalla Suprema corte per cui le nuove tabelle milanesi costituirebbero una mera "rielaborazione" di quelle precedenti: infatti, come già illustrato innanzi, viceversa è netta la divaricazione tra, da un lato, la precedente tabella milanese e, dall'altro lato, la tabella milanese 2022.

Come pure già evidenziato, la prima, difatti, si regge(va) sulla media tra i pesi attribuiti ai diversi fattori anagrafici ed a quelli non tali, media operata su un'unica ideale unica scala di gravità, soluzione fenomenologicamente corretta; la seconda, invece, si fonda su una metodologia totalmente differente, concettualmente – quanto proprio al modo di concepire e valorizzare i profili del danno non patrimoniale parentale - e pure "filosoficamente" più critica.

Inoltre, in seno al modello milanese tradizionale ciascun congiunto danneggiato poteva aspirare, ricorrendo i presupposti, ai massimi tabellari senza i vincoli di alchimie di punteggi slegati da qualsivoglia realtà e logica. Tanto per fare un esempio un padre attempato poteva accedere al massimo per la morte del figlio al pari di un genitore più giovane, il che risulterebbe precluso dal nuovo sistema a punti (inutile prendersi in giro: i giudici, che travalicheranno punti e punticini, si conteranno sulle dita di una mano).

Dunque, per queste varie ragioni la parte, la quale nel precedente grado di giudizio e/o in corso di causa aveva eventualmente chiesto l'applicazione della precedente tabella milanese, non dovrebbe trovarsi trasformata la sua domanda in pretesa di applicazione di quella nuova, ma dovrebbe potersi richiamare almeno anche ai concorrenti parametri romani, tendenzialmente più appropriati.

Con riferimento al caso concreto sta di fatto che i ricorrenti non invocarono affatto l'applicazione di una tabella a sommatoria di punti, e, quindi, non dovrebbero trovarsi costretti a subire l'applicazione dei parametri ambrosiani ultimi.

## 12. Uniformità di base dei risarcimenti a rischio dopo Cass. n. 37009/2022?

Sempre nell'ordinanza n. 37009/2022 la Cassazione, nell'equiparare il nuovo paradigma milanese a quello romano, afferma che anche il primo sarebbe parimenti idoneo a consentire uniformità sul territorio nazionale (cfr. para 5.6 dell'ordinanza).

A parte il fatto che la competizione tra le due tabelle in questione non appare esattamente convincente garanzia della prossima realizzazione di questo obiettivo, si ha pure come, per quanto già rilevato nella prima parte di questo contributo, la nuova tabella milanese presenti qualche problema in più in questa direzione.

Infatti, come pure riportato al precedente § 10, il parametro "e" del nuovo paradigma milanese reca rilevanti difetti, pervenendo a valorizzare nuovamente circostanze già determinanti l'assegnazione dei precedenti punti ed al contempo recando indicazioni piuttosto confuse e di variabile interpretazione.

Basti rilevare che ai fini dell'attribuzione dei punti dati dal parametro "e" è esplicitamente previsto che potrà tenersi conto anche delle circostanze obiettive di cui ai precedenti criteri.

Questo ed altri punti critici di questa impostazione - sottolineati già innanzi - condurranno a differenti applicazioni della nuova (duplice) tabella.

Il punto è già stato rilevato dalla già citata ordinanza torinese[10] proprio con riferimento al parametro "e", che ha evidenziato come la previsione del margine di 30 punti delinei un'area di fatto priva di una «*concretizzazione tipizzata*» tale da non garantire uniformità e prevedibilità, ciò in senso contrario a quanto aveva auspicato la Suprema Corte a partire dal 2021 con la "sentenza Scoditti".

A questo riguardo si potrebbe obiettare come in realtà il rischio di trattamenti difformi fosse ancor più rilevante sotto il precedente modello milanese; sennonché, assumendosi l'uniformità di base quale obiettivo da perseguire alla luce della nuova proposta milanese e della promozione del modello romano nel 2021, la questione del parametro "e" va affrontata non già operando un confronto con la precedente versione della tabella ambrosiana, bensì nella prospettiva della competizione con la tabella romana, in cui si raggiungono i massimi in considerazione dei dati anagrafici salvi poi aggiustamenti successivi, con la conseguenza che ivi l'uniformità di base può anche risultare risolutiva, il che non si verifica nella prospettiva milanese.

Sta di fatto che la Suprema Corte, nuovamente condividendo un modello tabellare (quello della sommatoria di punteggi e non già della media tutt'altro che in suscettibile di censure), ha optato al momento per ammettere entrambe le tabelle alla "competizione" sul *quantum* del danno da perdita del rapporto parentale: zero a zero, nessuna delle due tabelle è vittoriosa.

La convivenza tra questi due paradigmi tabellari comporterà serie difficoltà innanzitutto per i danneggiati ma anche per la magistratura stessa, sia di merito che di legittimità: questa situazione non è certamente imputabile alla Cassazione e, nello specifico, all'ordinanza ora in disamina, ma alla discutibile scelta, operata sin dal principio del suo dibattito interno ultimo, dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano di anteporre una sua tabella a quella romana, malgrado nessuna tabella, comunque, possa considerarsi perfetta, tantomeno quelle romana e milanese nuova; solo *obtorto collo* poteva accettarsi quella romana a fronte del beneplacito del 2021 da parte della Suprema Corte, ma questo

[10] Trib. Torino, Sez. IV, ord. 27 novembre 2022, in *ridare.it*.

almeno avrebbe significato avere uno strumento unico con tutti i benefici (uniformità) e svantaggi (un modello discutibile) del caso.

Oggi rimangono solo questi ultimi: goodbye uniformità di base!

## 13. Legislatore e/o intelligenza artificiale nel futuro del *quantum* del danno parentale?

La situazione di incertezza sui parametri tabellari, con ogni probabilità, non farà che motivare ulteriormente operazioni senz'altro più insidiose (in termini di loro trasparenza) che già si preannunciano (… pisani al lavoro?) sotto l'etichetta onnivora degli algoritmi e della intelligenza artificiale, strumenti che potrebbero finire con il sottrarre alla giustizia il dominio del *quantum* per riporlo sotto la *governance* di soggetti tutt'altro che neutrali.

Del resto, è la stessa adesione al modello a punti (romano ed ora anche milanese) a creare le premesse teoriche per realizzare e legittimare sistemi a base algoritmica anche per il danno parentale.

Dinanzi a questi scenari e, quindi, proprio nella prospettiva di strumenti che forse saranno pure "intelligenti", ma privi di empatia, sensibilità e "umanesimo", s'impone la difesa di modelli tabellari a media di valutazioni di gravità delle singole circostanze (anagrafiche e non) o delle vecchie tabelle torinesi a cifre di base fisse con personalizzazione al 50%, tali da lasciare uno spazio non gestibile dagli algoritmi (come, invece, sarebbe quello corrispondente al parametro "e" della nuova tabella milanese).

In ogni caso questa difesa risulta auspicabile nella prospettiva di interventi del legislatore che potrebbero pure coniugarsi con gli sviluppi dell'intelligenza artificiale.

## 14. Un nuovo (impossibile) compito per gli osservatori?

Logicamente, dinanzi al caos cui assisteremo per effetto della competizione inaugurata dalla Cassazione, sovviene l'esigenza - indubbia - di una riflessione più profonda (difettata in seno all'Osservatorio milanese e pure in Cassazione) su quale sia il metodo tabellare meno imbarazzante per tutti (qualsiasi tabella avrà sempre un *quid* di increscioso).

Difatti, sussistono plurimi metodi per la redazione di una tabella in materia: lo dimostra il passato; si pensi alla tabella torinese che più di vent'anni or sono indicava per singole fattispecie delle liquidazioni base a somma unica - non già espresse in *range* - personalizzabile nella misura del 50% ed anche oltre nei casi eccezionali; si faccia mente locale anche al più recente modello spagnolo di cui alla *Ley 35/2015, de 22 de septiembre,*

*de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación*; si faccia anche il caso dei possibili affinamenti della tabella milanese tradizionale dei quali si è già riferito innanzi.

Del resto possiamo davvero ritenere espressione dell'equità l'affermazione che essere genitori a 30 anni oppure a 50 anni od a 60 muti qualcosa nel dolore per la perdita di un figlio?

Oppure siamo tutti convinti che convivere sotto lo stesso tetto valga 16 punti (48.000 €), 9 sullo stesso pianerottolo (27.000 €) e zero nel condominio a fianco (0 €)?

Quale monitoraggio giurisprudenziale, evocato a Milano a supporto della nuova tabella, confermerebbe effettivamente questa assurda scala?

Se non fosse che si sta trattando di tragedie, vi sarebbe pure da ridere (l'ironia è un pregio) sulle corbellerie che riusciamo a concepire in un consesso giuridico. Fermiamoci un attimo e guardiamoci allo specchio con umiltà, pensiamoci e pensiamo i nostri compagni di proposte tabellari negli atti più quotidiani: forse allora potremo confessarci che le tabelle a punti per il danno parentale valgono proprio poco e cadono ancor più in basso laddove pretendono di dare punteggi come se fossero tratti da un cappello magico o, peggio ancora, da un laboratorio scientifico.

Ciò posto, si potrebbe ritenere plausibile - lo fa la Cassazione al paragrafo 5.6 (bis) dell'ordinanza n. 37009/2022 - che sulla base di un'osservazione seria dei futuri precedenti giurisprudenziali si possa, per il tramite degli Osservatori, giungere alla redazione di una tabella tale da fondere fra loro tra tabella romana e Milano nuova?

A meno che non si vada verso una assoluta polarizzazione, questa sorta di *happy ending* (felice, come ovvio, per i fautori dei punteggi) - ipotizzato giustappunto dalla Cassazione in un passaggio della sentenza - richiederà anni per verificarsi; soprattutto avrà necessiterà di Osservatori all'altezza di questo compito, cioè rappresentativi in modo equilibrato delle parti in gioco, con esplicite dichiarazioni di conflitti di interesse finora mancati, dotate di corredi metodologici adeguati e altrettanto congrue e trasparenti procedure di classificazione delle informazioni tratte dai precedenti.

Esattamente ciò che è difettato sin qui, anche a Milano in occasione degli incontri sofferti che hanno sfornato le tabelle 2022 (certamente avversate dai pochi avvocati attivisti presenti). Gli Osservatori attuali, nei fori in cui esistono ed operano per davvero, purtroppo poco osservano e, quando lo fanno, operano senza metodo sulla base di numeri ristrettì di precedenti.

### 15. Le persone danneggiate al centro dei processi nonostante la "riforma Cartabia"?

Nell'incertezza di quale sia il futuro, i danneggiati non potranno sedersi comodamente su un'unica tabella[11] e, comunque, dovranno dedicare ogni sforzo possibile sull'apprestamento delle prove dei fatti a supporto della loro tragedia morale, esistenziale, biologica, umana.

Nell'ordinanza in disamina la Cassazione ha opportunamente sottolineato l'importanza di queste prove e sul punto la si condivide appieno, sol auspicandosi che in merito a questo specifico profilo la condividano ed attuino anche i giudici del merito.

Ovviamente ciò dovrebbe condurre, altresì, a mettere a fuoco tutta l'importanza, per i magistrati, di dare ascolto alle vittime attraverso l'attuazione del precetto di cui all'art. 117 c.p.c., importanza sottolineata ad un recente convegno torinese - simbolicamente tenutosi il 16 dicembre 2022 - da parte nientemeno del Presidente Giacomo Travaglino, come sempre sensibile verso le istanze per una giustizia a misura d'uomo. Le persone e non già le carte dei fascicoli (se non file e byte) al centro dei processi!

Del resto, è la stessa nuova tabella milanese - con la previsione di 30 punti tutti teoricamente da conquistarsi in sede di personalizzazione - a sospingere in questa esatta direzione, nonostante i difetti già ricordati del pasticciato parametro "e".

Sennonché, purtroppo, la "riforma Cartabia" (ideologicamente pessima in quanto vorrebbe ridurre avvocati e giudici a meri "*data entry*") rema in direzione opposta, peraltro creando le basi per modelli risarcitori affidati a sistemi di intelligenza artificiale, per definizione "insensibili".

Il rischio è che nel quadro processuale futuro i 30 punti od altre forme di personalizzazione possano divenire autentici miraggi.

### 16. Sussistono profili positivi nella nuova competizione tra tabelle a punti?

Già nel breve periodo la competizione tra tabelle inaugurata dalla Cassazione potrebbe presentare il seguente lato positivo: l'alternativa, rinvenibile in tutti i casi, tra due differenti livelli risarcitori (in termini di *quantum*) potrà portare allo scoperto le scelte operate in concreto, caso per caso, dai singoli giudici o collegi, così agevolmente classificabili come pro danneggiati o pro convenuti.

[11] Illusorio è pensare che la scelta del danneggiato a favore di questa o quella tabella possa in qualche modo vincolare le controparti e soprattutto i magistrati, che rimangono *dominus* della valutazione in via equitativa *ex* art. 1226 c.c.

La caratterizzazione politica (in termini di *policy of law* ed ideologia della tutela risarcitoria) di tali scelte sarà in fondo un bene, forse anche prezioso nel lungo periodo: i magistrati dovranno esporsi e gli avvocati, che siedono accanto alle vittime, potranno fare emergere se e quanto i primi siano sotto gli effetti dei "falsi miti" promossi dai "*tort reformer*", per i quali il sistema assicurativo sarebbe in crisi ed il sistema risarcitorio dovrebbe tendere sempre più al ribasso in (impossibili ed anzi falsi) "bilanciamenti" tra diritti fondamentali dei danneggiati ed interessi economici di responsabili e loro assicuratori.

La concorrenza tra tabelle comporterà anche questa emersione tra giudici a favore e giudici contro valutazioni più o meno elevate dei danni non patrimoniali in questione. Sarà tutto molto più chiaro: nei convegni o negli scritti potremo anche comprovare quanto un giudice sia per la "*under-compensation*" (tendenza purtroppo più elevata della "*over-compensation*", che anzi non risulta mai realizzarsi, eccezion fatta per casi alla Bobo Vieri).

Magra consolazione? Forse.

**17. Competizione per chi?**

Infine, ha davvero poco senso compiacersi del bollino di conformità emesso dalla Cassazione: ciò vale sia per Roma che per Milano.

Infatti, questo bollino (provvisorio come tutto) significa al massimo essere arrivati al nastro di partenza e non già al traguardo.

E questa, purtroppo, non è affatto una competizione sportiva o di altro genere ove è in ballo il divertimento del pubblico od il prestigio di atleti, musici o teatranti: lo scenario è quello delle tragedie umane alle prese con la pretesa di barattare responsabilità con soldi, ciò per la buona pace di tutti.

In questo percorso a faticare di più sono le vittime, non chi deve pagare.

Senz'altro sono loro a "competere" nelle aule di Giustizia, non chi fa le tabelle. Sotto questo profilo i "*table maker*", che ribassano i risarcimenti (già desolanti se si pensa che un nonno od un fratello possono valere meno di un'auto di media cilindrata), non fanno che contribuire ad incrementare la vittimizzazione secondaria istituzionale che già si perpetua in un sistema giustizia inefficiente e sempre più disumano.

Lo "spettacolo" in pieno corso sulle tabelle non dovrebbe suscitare emozioni, entusiasmi, compiacimenti, ma vieppiù repulsione. Comunque, dovrebbe imporre di

scendere dai campanili e guardare a soluzioni di maggiore serietà concettuale che astrusi punteggi sommati (e non contemperati) fra loro …

STUDIO LEGALE
BONA·OLIVA
& ASSOCIATI


## CONTATTI
Telefono:
+39 011 511 1005
Fax:
+39 011 515 0103
Email:
info@mbolaw.it

## IL NOSTRO UFFICIO
Via Giannone, 1
10121 Torino

## SEDE DI AOSTA
Corso Lancieri d'Aosta n. 15/C
11100 Aosta


Global Justice Network

LEGAL ABROAD

©Copyright Studio Bona Oliva Associati 2019. Tutti i diritti riservati P. IVA 10417340014